



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 122

della Giunta comunale

Oggetto: COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TRENTO E GLI ENTI RICHIEDENTI LE UNITA' CINOFILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE TRENTO-MONTE BONDONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AMMINISTRATIVO.

Il giorno 08.05.2023 ad ore 09.00 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
 vicesindaco **Stanchina Roberto**
 assessore **Baggia Monica**
 e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
 Facchin Ezio
 Franzoia Mariachiara
 Maule Chiara

Assenti: assessore **Panetta Salvatore**
 e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/130 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte Bondone si è recentemente dotato di due unità cinofile, composte ciascuna da un conduttore cinofilo e da un cane addestrato, destinate al controllo delle aree maggiormente interessate da fenomeni di disordine urbano, nonché al controllo territoriale e di indagine finalizzato alla prevenzione e contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti;

appurato che il Regolamento speciale Corpo Polizia Locale di Trento - Monte Bondone contiene al proprio interno una apposita sezione dedicata alla "Disciplina delle unità cinofile" – Allegato B – nella quale sono individuati, tra l'altro, i requisiti che devono possedere i conduttori cinofili (art. 3) e le modalità di impiego delle unità cinofile (art. 5);

visto l'art. 4 della Legge 07.03.1986 n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) ai sensi del quale "I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di Polizia Municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire: (...) c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto";

verificato che l'art. 22 del richiamato Regolamento comunale stabilisce che "le missioni del personale del Corpo esterne al territorio dei Comuni convenzionati sono autorizzate dal Comandante: (...) b) per soccorso in caso di calamità e disastri, per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Commissariato del Governo" e che "(...) i rapporti economici fra gli Enti o Autorità interessate saranno definiti nei piani o accordi di cui al precedente comma 1 lettera b)";

richiamato, inoltre, l'art. 11 della L.p. 27 giugno 2005 n. 8 ai sensi del quale "Per esigenze di carattere stagionale o temporaneo, oppure ogni qual volta lo ritengano opportuno per migliorare la qualità del servizio o per realizzare una maggiore economicità nella sua gestione, i comuni possono attuare forme di collaborazione per aspetti anche settoriali del servizio, stabilendo a tal fine le opportune intese per mezzo di apposite convenzioni";

preso atto che le attività specialistiche prestate dalle unità cinofile del Corpo di Polizia Locale di Trento - Monte Bondone sono oggetto di richiesta da parte di altri Corpi/Servizi di Polizia Locale e che l'esperienza presso altri Enti è utile alle stesse unità cinofile ai fini di effettuare addestramenti in differenti scenari operativi;

ritenuto, pertanto, di autorizzare la collaborazione tra il Comune di Trento e gli Enti richiedenti le unità cinofile e di approvare, a tal fine, lo schema di accordo amministrativo di cui all'Allegato n. 1 che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, dando atto che alla sua formale sottoscrizione provvederanno il Dirigente del Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte Bondone e il Dirigente/Comandante/Responsabile del Corpo/Servizio di polizia dell'Ente richiedente;

appurato che il presente accordo non si configura come convenzione intesa a disciplinare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati ai sensi dell'art. 35 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., bensì come mero accordo amministrativo fra Pubbliche Amministrazioni disciplinato dall'art. 15 della Legge 241/1990, finalizzato nella fattispecie all'avvalimento temporaneo di personale proveniente da un'altra Amministrazione pubblica nell'interesse di uno solo degli Enti;

preso atto che il Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte Bondone per garantire, da un lato, la costante operatività delle unità cinofile nel Comune di Trento, e dall'altro, la collaborazione con gli Enti richiedenti, ha ritenuto di fissare un limite massimo numerico alle collaborazioni complessive delle proprie unità cinofile, quantificandole in dieci giornate lavorative annue per ciascuna unità cinofila;

preso atto, inoltre, che lo schema di accordo amministrativo di cui all'Allegato n. 1

prevede che il Comune di Trento eroghi ai propri dipendenti, temporaneamente assegnati all'Ente richiedente, la retribuzione spettante in base al vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro (C.C.P.L.), mentre l'Ente richiedente, da parte sua, rimborsa al Comune di Trento, previa richiesta da parte di quest'ultimo, l'importo orario previsto dal *Prospetto riepilogativo del costo orario del personale distinto per figura professionale* (allegato alla nota del Servizio Risorse umane prot. n. 291974 di data 20.10.2022), comprensivo di stipendio tabellare, indennità, oneri e IRAP, da moltiplicare per il numero di ore di servizio effettivamente svolte;

verificato altresì che in base al medesimo schema di accordo l'Ente richiedente si impegna a rimborsare al Comune di Trento anche i costi legati all'utilizzo del cane costituente l'unità cinofila, calcolati dal Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte Bondone in modo forfettario nella quota oraria di 10,00 euro, ottenuto dividendo i costi "una tantum" del cane (acquisto del cane, costi per il trasporto, costi di formazione e di addestramento) e i costi ipotetici di mantenimento dello stesso (costo del mangime e delle prestazioni veterinarie) riferiti alla sua "vita lavorativa media" (pari a 5 anni), risultanti dal prospetto prot. n. 125225 di data 27.04.2023, per le ore di lavoro potenziali svolte dall'animale nel medesimo periodo, calcolate in circa 4.000 (circa 800 ore annue);

stabilito, infine, che i costi relativi a vitto e alloggio dell'intera unità cinofila sono in capo all'Ente richiedente che provvederà alla gestione degli stessi in modo autonomo;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento organico generale del personale, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 01.12.2009 n. 162 e 07.12.2021 n. 174;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per rendere fin da subito operativo lo schema di accordo allegato e consentire la sottoscrizione di singoli accordi amministrativi tra il Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte Bondone e i singoli Enti richiedenti il supporto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, la collaborazione tra il Comune di Trento e gli Enti richiedenti le unità cinofile;
2. di approvare, conseguentemente al punto 1. del deliberato, lo schema di accordo amministrativo tra il Comune di Trento e l'Ente richiedente per l'avvalimento temporaneo di unità cinofile del Corpo di Polizia locale Trento - Monte Bondone, di cui all'Allegato n. 1 nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di fissare un limite numerico alle collaborazioni complessive delle unità cinofile del Corpo di Polizia Locale Trento - Monte Bondone presso altri Enti, quantificandole in un totale di dieci giornate lavorative annue per ciascuna unità cinofila;
4. di stabilire, come indicato nello schema di accordo di cui all'Allegato n. 1, che il Comune di Trento eroga ai propri dipendenti, temporaneamente assegnati all'Ente richiedente, la retribuzione spettante in base al vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro (C.C.P.L.), mentre l'Ente richiedente, da parte sua, rimborsa al Comune di Trento, previa richiesta da parte di quest'ultimo, l'importo orario previsto dal *Prospetto riepilogativo del costo orario del personale distinto per figura professionale*, comprensivo di stipendio tabellare, indennità, oneri e IRAP, da moltiplicare per il numero di ore di servizio effettivamente svolte;
5. di stabilire che l'Ente richiedente si impegna a rimborsare al Comune di Trento, oltre a quanto indicato al precedente punto 4., anche un costo orario forfettario relativo all'utilizzo del cane costituente l'unità cinofila, calcolato dal Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte Bondone in euro 10,00 secondo il criterio specificato in premessa;
6. di stabilire che i costi relativi a vitto e alloggio dell'intera unità cinofila sono in capo all'Ente richiedente che provvederà alla gestione degli stessi in modo autonomo;
7. di autorizzare il Dirigente del Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte Bondone alla sottoscrizione di futuri accordi amministrativi con gli Enti richiedenti il supporto, che dovranno essere conformi allo schema di accordo approvato con la presente deliberazione;
8. di demandare l'attuazione degli aspetti contabili, finanziari ed amministrativi connessi agli accordi amministrativi che verranno sottoscritti con gli Enti richiedenti al Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte Bondone;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TRENTO E GLI ENTI RICHIEDENTI LE UNITA' CINOFILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE TRENTO-MONTE BONDONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AMMINISTRATIVO.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 08.05.2023

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 130 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TRENTO E GLI ENTI RICHIEDENTI LE UNITA' CINOFILIE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE TRENTO-MONTE BONDONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AMMINISTRATIVO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 27 aprile 2023

Servizio Corpo polizia locale di Trento - Monte
Bondone

Il Vicecomandante
dott. Alberto Adami
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 130 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TRENTO E GLI ENTI RICHIEDENTI LE UNITA' CINOFILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE TRENTO-MONTE BONDONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AMMINISTRATIVO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 04.05.2023